Rep
7618/14

A BOSCHETTI
BESEC X [redacted]

17 APR. 2014

IL TRIBUNALE DI ROMA
I Sezione civile

In composizione monocratica nella persona del G.O.T. dott. Francesco Paolo Mansi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nel procedimento iscritto al n. 2841 del Ruolo Generale per l'anno 2013 promosso da

[redacted], **nato in** [redacted] **il** [redacted]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Boschetti presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via della Giuliana n. 9 giusta procura a margine del ricorso

ricorrente

nei confronti

Ministero dell'Interno - Ministero degli Affari Esteri- in persona del Ministro *p.t.*

resistente

e con l'intervento **del Pubblico Ministero**

oggetto: Ricorso ex art. 30 D.lgs. 286/98 e art. 702 bis c.p.c.
Impugnazione dei provvedimenti di diniego di visto di ingresso per ricongiungimento familiare per dedotta illegittimità e conseguente richiesta di condanna dell'Amministrazione al rilascio del predetto visto.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato il 16.01.2013, il sig. [redacted], cittadino dello Sri Lanka, ha impugnato i provvedimenti di rigetto di visto di ingresso nn. 7159-10 e 7160-10 adottati il 12.04.2012 dall'Ambasciata d'Italia in Colombo rispettivamente nei confronti di [redacted] - nata il [redacted] - e [redacted] - nata il [redacted] - entrambe figlie della coniuge sig.ra [redacted], nata il [redacted], per le quali il ricorrente all'esito dell'istanza presentata in data 18.08.2009 aveva ottenuto l'emissione del nulla osta al ricongiungimento familiare. Rilevata l'illegittimità dei predetti provvedimenti, entrambi notificati il 23.10.2012, per violazione di legge il ricorrente ha richiesto accertarne l'illegittimità con conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio, entro un termine perentorio, del predetto visto.

Alla prima udienza del 15.4.2013 il Giudice, rilevato il mancato rispetto dei termini dilatori e la mancata costituzione dei convenuti, ha rinviato la causa ordinando al ricorrente la rinotifica dell'atto nei modi e termini di legge.

Il ricorso è stato regolarmente notificato il 14.03.2013; i convenuti, però, non si sono costituiti.

Acquisita la documentazione e precisate le conclusioni, la causa è stata poi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia dei convenuti i quali, regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.

La domanda proposta con il presente ricorso deve essere accolta. Invero l'Ambasciata di Italia a Colombo negava il visto d'ingresso rilevando che *"dal controllo della documentazione è emerso che il richiedente è il coniuge della madre"*. Orbene, nel compiere siffatta valutazione l'Ambasciata è incorsa in un duplice

errore in quanto ha esercitato poteri sottratti alla sua competenza peraltro applicando in maniera non corretta la disciplina in materia.

Sotto il primo profilo, si rileva che l'art. 29, comma 7, del D.lgs. 286/1998, indica quale sia l'ambito di applicazione del potere attribuito all'autorità consolare italiana in materia di visto di ingresso espressamente prevedendo :*"Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute."*

La norma attribuisce dunque all'autorità consolare italiana solo un potere di verifica formale dell'autenticità della documentazione prodotta dovendo l'autorità, in presenza di nulla osta, provvedere al rilascio del visto quale atto consequenziale e dovuto, ove la verifica della sola autenticità della documentazione abbia dato esito positivo. In definitiva, tale autorià non ha alcun potere di verificare l'esistenza dei presupposti di legge, compito che spetta alla Prefettura attraverso il rilascio del nulla osta, ma si deve limitare a verificare l'autenticità della documentazione prodotta. Pertanto il diniego di visto nel caso in esame è stato emesso illegittimamente in assenza di poteri perché la motivazione del rigetto non riguarda la verifica dei documenti ma l'esistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare: presupposti correttamente individuati come esistenti all'atto del rilascio del nulla osta. Ed invero, e sotto tale profilo il secondo elemento di illegittimità dei provvedimenti impugnati, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, comma 1, lett. b espressamente prevede che: *"Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso"*.

Dalla documentazione tutta versata in atti, si rileva che tutti i requisiti richiesti dalla legge ricorrono nel caso in esame, avendo il ricorrente presentato richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare in favore dei figli minori del coniuge, con il consenso di quest'ultima, e non dovendosi richiedere consenso dell'altro genitore in quanto all'epoca dei fatti il padre dei soggetti interessati dal provvedimento era deceduto.

Per tutte le suesposte considerazioni, i provvedimenti di rigetto di visto di ingresso emessi dall'Ambasciata d'Italia in Colombo rispettivamente nei confronti di [redacted] e [redacted] devono ritenersi illeggittimi.

In punto di spese considerata la natura e l'oggetto del procedimento e la contumacia del convenuto si ritiene opportuno ed equo compensare le spese processuali.

p.q.m.

il Tribunale definitivamente pronunziando, così decide:

- dichiara illegittimi i provvedimenti di rigetto di visto di ingresso per ricongiungimento familiare adottati in data 12.04.2012 dall'Ambasciata di Italia a Colombo nei confronti di [redacted] - nata il [redacted] - e [redacted] - nata il [redacted] – e ordina al Ministero degli Affari Esteri, in persona del ministro *p.t.*, tramite l'Ambasciata d'Italia a Colombo, il rilascio in favore delle stesse del visto d'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 Aprile 2014

Il Giudice

Depositata in Cancelleria
Roma, li 14 APR 2014
IL CANCELLIERE
DI UBALDO ENRICO